

*Sentenza, Tribunale di Venezia, dott. Enrico Schiavon, 27 gennaio 2015, n. 503*

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA  
IL GIUDICE MONOCRATICO**

dott. Enrico Schiavon

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione notificato in data 23/04/2013

dal CLIENTE

ATTORE

contro

BANCA SPA

CONVENUTA

e con l'intervento volontario di

FIDEIUSSORE DEL CLIENTE

TERZI INTERVENUTI

**OGGETTO: RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE.**

Conclusioni dell'attore:

nel merito come da atto di citazione ed in via istruttoria come da memoria di cui all'art. 183, sesto comma n. 2 cpc.

Conclusioni della convenuta:

come da comparsa di costituzione e risposta.

Conclusioni dei terzi intervenuti:

nel merito come da atto di citazione ed in via istruttoria come da memoria di cui all'art. 183, sesto comma n. 2 cpc.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

atto di citazione regolarmente notificato, il CLIENTE ha convenuto in giudizio la BANCA SPA esponendo che:

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,  
registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyrights © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Tribunale di Venezia, dott. Enrico Schiavon, 27 gennaio 2015, n. 503*

- nel 2002 l'attore, che da tempo era intestatario di un conto corrente acceso presso la filiale di Dolo (Ve), aveva contratto un mutuo con l'istituto di credito convenuto per l'importo di euro 100.000,00, con l'assicurazione che il tasso d'interesse applicato non avrebbe in alcun caso superato il 4% ed aveva nel contempo investito la somma di euro 120.000,00 di cui disponeva in una polizza che gli era stata proposta dalla banca ed il cui rendimento gli era stato promesso sarebbe stato superiore all'importo erogato a titolo di mutuo;
- nel 2012 egli aveva scoperto che il tasso di interesse del mutuo bancario aveva raggiunto la soglia, mai concordata, del 12-13% e che il valore di riscatto della polizza, calcolato alla data del 18/05/2012, era pari ad euro 95.275,30;
- la banca aveva violato gli obblighi di trasparenza, correttezza e di informazione che gravano sugli intermediari finanziari, inducendo l'attore a concludere un'operazione incompatibile con il suo profilo di propensione al rischio, che non solo non gli aveva procurato quella redditività a suo tempo promessa dal personale della filiale, ma gli aveva progressivamente eroso lo stesso capitale investito, costringendolo inoltre a pagare nel corso degli anni interessi sempre maggiori sul finanziamento acceso a un tasso talmente elevato da farne sospettare la natura anatocistica, in violazione del divieto sancito dall'art. 1283 cod. civ..

Sulla scorta delle illustrate premesse il CLIENTE ha chiesto l'accertamento che nulla egli doveva a BANCA per le causali di cui in premessa e la condanna di quest'ultima all'eventuale risarcimento in suo favore del danno derivante dalla violazione degli obblighi sopraccitati.

La BANCA ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per l'assoluta indeterminatezza del *petitum* e della *causa petendi* della domanda avversaria, di cui ha contestato in radice la fondatezza, non essendo stata prodotta a sostegno della medesima documentazione alcuna, nonché la prescrizione del diritto al risarcimento fatto valere dall'attore.

Con comparsa di costituzione depositata in data 22/5/2013 sono intervenuti in giudizio i fideiussori del cliente, nella veste di garanti in relazione al saldo debitore del conto corrente intestato a quest'ultimo, aderendo alle domande svolte dallo stesso nei confronti dell'istituto di credito.

L'eccezione di nullità della domanda di parte attrice, sollevata dalla convenuta, è meritevole di accoglimento.

Com'è noto, la nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164 c.p.c., comma 4, solo quando il *petitum* sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda.

Nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda va peraltro operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti "assolutamente" incerto.

*Sentenza, Tribunale di Venezia, dott. Enrico Schiavon, 27 gennaio 2015, n. 503*

Ma occorre anche tener conto che quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda: ragione che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del *thema decidendum*), con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa (cfr. in tal senso, Cass. n. 17023 del 2003 e n. 27670 del 2008).

Giova altresì precisare che la nullità dell'atto di citazione può essere dichiarata soltanto in situazioni nelle quali l'incertezza investe l'intero contenuto dell'atto.

Nel caso, invece, in cui risulti possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporterà l'improponibilità solo di quelle, ma non anche la nullità della citazione nella sua interezza (v. Cass. sez. un. 22/05/2012 n. 8077).

L'esame dell'atto di citazione di cui qui si discute consente subito di rilevare come il CLIENTE abbia ommesso di individuare il mutuo e la polizza che assume di aver stipulato con la banca, indicandoli in termini alquanto laconici, senza precisare l'esatta natura e le condizioni economiche dei contratti di finanziamento e di investimento da lui sottoscritti, le quali non sono neppure ricavabili dalla documentazione offerta a corredo della domanda, essendosi limitato l'attore ad allegare all'atto di citazione un estratto del conto corrente bancario di cui è intestatario alla data del 18/5/2012 ed una raccomandata inviata all'istituto di credito, connotata anche quest'ultima da un'estrema genericità.

Altrettanto imprecisa è la deduzione della violazione da parte della banca degli obblighi di trasparenza, correttezza e di informazione, che non viene supportata dall'allegazione di alcun concreto elemento di fatto in grado di esplicitare le ragioni della domanda.

Né a tale assoluta indeterminatezza dell'atto introduttivo l'attore ha in qualche modo ovviato successivamente, giacché egli non ha proceduto al deposito della memoria di precisazione della domanda, ma si è limitato ad allegare alla successiva memoria istruttoria un rendiconto al 31/12/2011 dell'investimento effettuato.

Dunque, le circostanze di fatto descritte nell'atto di citazione non consentono alla convenuta di apprestare la sua linea di difesa perché in assenza di qualunque riferimento alla natura ed alle condizioni economiche dei due contratti, che non sono neppure stati prodotti in giudizio dall'attore, non le permettono di svolgere alcuna specifica contestazione in tema di declinatoria di responsabilità e di insussistenza del danno *ex adverso* lamentato, e non permettono nel contempo al giudice di impostare e svolgere l'istruttoria ritenuta necessaria per la decisione della controversia.

*Sentenza, Tribunale di Venezia, dott. Enrico Schiavon, 27 gennaio 2015, n. 503*

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

**P.Q.M.**

il Giudice, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:

- 1) dichiara la nullità della domanda proposta dall'attore;
- 2) condanna l'attore ed i terzi intervenuti, in solido tra loro, a rifondere alla convenuta le spese processuali, che si liquidano in euro 5.635,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Venezia, 27 gennaio 2015  
Il Giudice Monocratico  
Enrico Schiavon

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS.IT